

DETERMINA 5 Fascicolo n. GU14/563476/2022

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX /Fastweb S.p.A.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTO l’Accordo quadro vigente tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 “Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni”, in particolare l’art. 30, e il “Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni” (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 giugno 2023, n. 105 recante: “*Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM). Ricostituzione*”;

VISTO il vigente Accordo Quadro concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 427/22/CONS, con decorrenza 1° gennaio 2023;

VISTA la “Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni al Comitato Regionali per le comunicazioni tra L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana” sottoscritta in data 27 luglio 2023 e in particolare l’art. 5, comma 1, lett. e);

VISTO il Decreto del Segretario generale n. 617 del 9 agosto 2022 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Cinzia Guerrini l'incarico di responsabile del Settore "Assistenza al Difensore Civico e ai Garanti. Assistenza generale al CORECOM. Biblioteca e documentazione", con decorrenza 1° ottobre 2022;

VISTA l'istanza dell'utente XXX, del 09/11/2022 acquisita con protocollo n. 0319841 del 09/11/2022;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti del procedimento, è risultato che:

1. La posizione dell'istante.

La parte istante, titolare di un contratto *business* con codice cliente n. 1272xxxx con l'operatore Fastweb S.p.A. (di seguito, per brevità, Fastweb), lamenta la fatturazione successiva alla disdetta contrattuale nonché la mancata risposta ai reclami.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nella documentazione in atti, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- *"lamentava di continuare a ricevere fatture nonostante la disdetta del 26.07.2022"*.
- Riceveva la fattura n. M02714xxxx del 1° settembre 2022 (periodo di fatturazione 1° agosto – 31 agosto 2022), contenente le somme di euro 298,90 a titolo di *"Addebito rate residue per Attivazione Business Assist"* e di euro 35,95 a titolo di *"Importo per dismissione servizi Fastweb del 31/08/2022"*.
- In data 30 settembre 2022 inviava per PEC con cui chiedeva *"l'annullamento della Vostra fattura n. M02714xxxx di Euro 343,68 oltre a tutte le successive fatture di prossima emissione sino a fine ciclo di fatturazione, con storno dell'insoluto"*.

In data 7 novembre 2022 la parte istante esperiva nei confronti dell'operatore Fastweb tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

In base a tali premesse l'istante ha richiesto quanto segue:

- i) *"storno dell'insoluto"*;
- ii) *"indennizzo per mancata risposta al reclamo"*.

2. La posizione dell'operatore.

L'operatore Fastweb, nell'ambito del contraddittorio, ha depositato in data 29 dicembre 2022 una memoria difensiva con allegata documentazione nella quale ha rilevato l'infondatezza dell'avversa istanza della quale ha chiesto l'integrale rigetto nei termini di seguito esposti.

In via preliminare ha sollevato l'inammissibilità dell'istanza in quanto l'istante *"contesta l'emissione di fatture successive all'invio della disdetta del 26.07.2022, affermando altresì che nessuna risposta sarebbe stata fornita al reclamo del 30.09.2022. Ebbene: è noto che l'art. 14 del regolamento onera l'utente che attivi la procedura di definizione di corredare la propria istanza dei documenti comprovanti la fondatezza della sua pretesa"*.

"Nel caso di specie l'utente non ha prodotto assolutamente nulla, lasciando indimostrata persino l'esistenza stessa del rapporto contrattuale. L'unico sforzo probatorio, tra l'altro del tutto indiretto, compiuto da parte istante, è stato quello di indicare nel mandato rilasciato all'Avv. xxx, il codice cliente associato al rapporto contrattuale. Codice cliente che la Fastweb vede associato non alla XXX personalmente ma alla partita iva 0312063xxxx alla stessa intestata".

Nel merito l'operatore evidenzia "che l'utente non ha prodotto né le fatture delle quali afferma l'illegittimità a seguito dell'inoltro della disdetta, né il presunto reclamo del 30.09.2022, al quale la Fastweb non avrebbe fornito riscontro. Ovviamente parte ricorrente non può pretendere che lo scrivente legale si presti a farsi carico di un'inversione dell'onere della prova. Pertanto, ed in virtù di quanto previsto dall'art. 13 della Delibera 347/18 Cons – secondo cui il calcolo dell'indennizzo è effettuato tenendo conto della data di presentazione del reclamo da parte dell'utente – in assenza di reclamo nessun indennizzo è suscettibile di essere riconosciuto. Si chiede, pertanto, che il Corecom adito si pronunci motivatamente per l'inammissibilità dell'istanza. In proposito si consideri che tale valutazione va fatta "allo stato degli atti" e con riferimento alla data di deposito del formulario. A nulla, pertanto, potranno rilevare le produzioni documentali che, unitamente al deposito del presente atto verranno eventualmente effettuate per mero scrupolo difensivo e senza alcun effetto sanante".

Ad abundantiam l'operatore eccepisce inoltre l'"infondatezza della domanda in astratto in quanto fermo restando l'inammissibilità della domanda per i motivi di cui innanzi, la sottoscritta difesa intende comunque evidenziare che, in astratto, non può dirsi che la Fastweb abbia mal gestito la fatturazione. Se, infatti, fosse vero (circostanza indimostrata) che l'utente sia un cliente Fastweb ed abbia, in data 26.07.22, inviato una disdetta, la normale gestione di tale disdetta avrebbe comportato: 1) la chiusura del contratto nei trenta giorni successivi (in virtù dell'obbligo di preavviso), 2) l'addebito di eventuali rate residue dei costi di attivazione (c.d. business assist), 3) l'addebito dei costi di dismissione. Ne consegue che, ove la XXX, per il tramite del suo legale, avesse avuto in animo di contestare tali voci, la Fastweb respinge in questa sede tali pretese facendo presente che: 1) l'obbligo preavviso è previsto dall'art. 1 D.L. 7/07 convertito con L. 40/07; 2) l'addebito di eventuali rate residue della business assist è del tutto legittimo come, peraltro, recentemente confermato dalla determina Corecom Abruzzo del 18.03.221, 3) l'addebito dei costi di dismissione sono autorizzati ed omologati dall'allegato A alla delibera 487/18/Cons". [...] si rileva che l'offerta sottoscritta dall'istante, denominata "Business class", rinvenuta sul sito dell'operatore, attesa la mancata produzione della stessa da parte delle parti, prevede espressamente la rateizzazione in 48 rate mensili del costo di attivazione e del servizio business assist, così come riportato anche nella fattura contestata. [...] relativamente all'addebito delle rate residue relative ai servizi e ai prodotti offerti congiuntamente ai servizi principali nel capo VI dell'allegato A alla Delibera 487/18 è previsto che: " va rilevato che gli operatori possono concedere agli utenti, che sottoscrivono un contratto di fornitura di un servizio principale, la dilazione del pagamento di alcuni importi relativi all'acquisto di prodotti (quali telefoni, smartphone, etc.) o servizi (quali l'attivazione e la configurazione della linea e/o dei dispositivi, l'assistenza tecnica Ergo: nessun rimborso e nessuno storno potrà essere astrattamente concesso alla ricorrente".

Prosegue l'operatore sottolineando come la "medesima astratta infondatezza debba e possa attribuirsi alla richiesta di indennizzo per mancata risposta al reclamo. Difatti, ove la XXX avesse realmente inviato un reclamo alla Fastweb in data 30.09.2022. (circostanza qui espressamente contestata anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.), cionondimeno ella non avrebbe diritto ad alcun indennizzo in quanto, in data 08.10.2022 (quindi a soltanto otto giorni di distanza dal reclamo asseritamente inoltrato in data 30.09.2022) la stessa ha depositato formulario UG sulla piattaforma Conciliaweb. È noto che l'operatore ha a disposizione un termine di 45 giorni per riscontrare il reclamo e che soltanto all'inutile spirare di tale termine inizia a maturarsi il diritto all'indennizzo giornaliero di € 2,50/die (fino all'importo massimo di 300,00 euro che matura dopo 120 giorni dalla scadenza del predetto termine dilatorio di 45 giorni dall'invio del reclamo); allora apparirà di tutta evidenza come all'utente non possa essere riconosciuto alcun indennizzo per la mancata risposta ad un reclamo a cui l'utente ha rinunciato per fatti concludenti presentando istanza di conciliazione. Occorre sottolineare che su tale specifico argomento sono intervenute molteplici pronunce tra le quali: la delibera 212/18/Cir2 poi espressamente richiamata dalla già

citata recente determina Corecom Abruzzo del 18.03.22 in GU14/469503/2021

Ergo: nessun indennizzo per mancata risposta al reclamo potrà essere astrattamente riconosciuto alla ricorrente”.

L'operatore ha concluso con la richiesta di *“respingersi integralmente l'istanza”* per le ragioni sopra esposte.

3. La replica dell'istante

Con nota di replica prodotta entro i termini procedurali parte istante *“contesta quanto dedotto dal legale di Fastweb, a partire dall'asserita inesistenza di una disdetta del 26.07.2022 che invece si produce in copia. È pacifico che Fastweb abbia continuato a fatturare costi non dovuti (si veda fattura del 01.09.2022 prodotta in copia) quali l'addebito di rate residue attivazione Business per euro 298,90 oltre IVA; il legale di Fastweb non ha prodotto copia del contratto e delle sue condizioni generali, quindi non ha dimostrato la debenza di tali voci contrattuali”.*

“Infine, Fastweb non ha mai risposto al reclamo del 30.09.2022 che si produce in copia con ricevuta di avvenuta consegna PEC. A nulla rileva che la cliente abbia presentato formulario UG da intendersi come rinuncia per fatti concludenti al reclamo. La presentazione del formulario UG ha semmai effetto sospensivo dei termini di risposta al reclamo fino all'udienza di conciliazione, che riprendono a decorrere dopo l'udienza di conciliazione conclusasi con mancato accordo”.

“Fastweb non ha dimostrato di aver risposto al reclamo del cliente nè in sede conciliativa nè successivamente al mancato accordo in sede Corecom e pertanto è meritevole di indennizzo nella sua quantificazione massima”.

4. La controreplica dell'operatore

L'operatore con controreplica prodotta nell'ambito del contraddittorio ha ulteriormente evidenziato che *“vista la tardiva produzione documentale effettuata dall'utente, con il presente atto produce:*

3. proposta di abbonamento sottoscritta dall'utente che dimostra che la stessa ha pattuito la rateizzazione del costo di attivazione Business Assist 48 mesi.

4. Intero ciclo di fatturazione: che dimostra che l'utente ha sempre corrisposto le rate di business assist senza mai sollevare contestazioni in merito. Sono anche accluse le fatture tuttora insolute”.

5. “Delibera Agcom 212/18/Cis che ha stabilito che “per poter acclarare la mancata gestione del reclamo, infatti, è necessario che tra la data del reclamo e quella di deposito dell'istanza di conciliazione intercorrano almeno 45 giorni di tempo, cioè il lasso di tempo entro cui la Società è tenuta a gestire la segnalazione e a fornire riscontro all'utente in base alla Carta dei servizi. Diversamente, la procedura di conciliazione e, nel suo ambito, l'udienza di discussione, rappresentano l'occasione di confronto tra le parti e l'opportunità di composizione delle rispettive posizioni in luogo del reclamo: l'utente, in altre parole, rinuncia allo strumento del reclamo per servirsi della procedura contenziosa e, alla luce di ciò, la mancata risposta dell'operatore in pendenza di procedura amministrativa non risulta sanzionabile”.

Il gestore insiste pertanto per il rigetto dell'avversa istanza.

5. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

In primis si evidenzia che domanda *sub i*, sarà ricondotta alla lamentata emissione, da parte di Fastweb, della n. M02714xxxx del 1° settembre 2022 (periodo di fatturazione 1° agosto – 31 agosto 2022) dove venivano addebitati i seguenti importi:

- euro 298,90 per “*Addebito rate residue per Attivazione Business Assist*”;
- euro 35,95 per “*Importo per dismissione servizi FASTWEB del 31/08/2022*”.

Ciò premesso la domanda *sub i*), per la parte riferita ai costi di disattivazione “*Importo per dismissione servizi FASTWEB del 31/08/2022*”, non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.

Sul punto si ricorda che, ai sensi della legge n. 40/2007 (c.d. decreto Bersani), nei contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia deve essere garantita la libertà dell’utente di recedere senza spese non giustificate da costi dell’operatore. In particolare, l’articolo 1, comma 3, della legge sancisce la nullità delle clausole contrattuali imposte agli utenti in caso di recesso anticipato, ad eccezione delle spese giustificate dai costi sostenuti dagli operatori.

In relazione all’addebito dei costi di, viene, inoltre, in rilievo la Delibera Agcom n. 487/18/CONS al capoverso IV, n. 13, che prevede, in conformità al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, come modificato e integrato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, che le spese di recesso devono essere «*commisurate al valore del contratto e ai costi realmente sopportati dall’azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio*».

La medesima Delibera Agcom n. 487/18/CONS – All. A, la quale al capoverso VIII., n. 37, stabilisce che “*Gli operatori sono tenuti a comunicare annualmente all’Autorità i costi sostenuti per le attività di dismissione e trasferimento della linea esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica*”

Orbene, nel caso di specie, l’importo di euro 35,95, addebitato all’utente a titolo di “*Importo per dismissione servizi FASTWEB del 31/08/2022*”, con fattura n. M02714xxxx del 1° settembre 2022, risulta coincidere con il dettaglio dei costi indicato dall’operatore in relazione all’offerta sottoscritta, in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera n. 252/16/CONS, nella tabella riepilogativa pubblicata nel sito web dell’operatore, peraltro consultabile mediante il sito al link <http://www.agcom.it/telefonia-fissa>.

Ne consegue, dunque, che la domanda *sub i*) dell’utente per la parte riferita allo storno/rimborso della somma di euro 35,95 non può essere accolta attesa la congruità di tale importo ai sensi della normativa di settore di cui alle Delibere dell’Autorità n. 252/16/CONS (recante “*Misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dell’offerta dei servizi di comunicazione elettronica*”) e la sopra richiamata Delibera n. 487/18/CONS (recante “*Linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell’utenza nei contratti per adesione*”).

Viceversa la richiesta *sub i*) di storno/rimborso della somma pari ad euro 298,90 per “*Addebito rate residue per Attivazione Business Assist*” è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

In primis si ritiene opportuno richiamare che il servizio di “*Business Assist*” viene definito come “*team di assistenza tecnica dedicato in grado di rispondere in meno di 1 minuto e [di] Assistenza Next Business Day con intervento per la risoluzione dei guasti bloccanti entro il giorno lavorativo successivo alla segnalazione*”.

A fronte della contestazione di parte istante, l’operatore Fastweb ha dedotto la legittimità della somma contestata, allegando la “*proposta di abbonamento sottoscritta dall’utente che dimostra che la stessa ha pattuito la rateizzazione del costo di attivazione Business Assist 48 mesi*”.

Ai fini di un inquadramento della *res controversa*, si richiama la già citata Delibera Agcom n. 487/18/CONS, capoverso VII, n. 28, che recita testualmente: “*gli operatori possono concedere agli utenti, che sottoscrivono un contratto di fornitura di un servizio principale, la dilazione del pagamento di alcuni importi relativi all’acquisto di prodotti (quali telefoni, smartphone, etc.) o servizi (quali l’attivazione e la configurazione della linea e/o dei dispositivi, l’assistenza tecnica*

anche offerta su base continuativa) che vengono offerti congiuntamente al servizio principale. Nel caso in cui il recesso dovesse avvenire prima di una data scadenza gli operatori potrebbero riservarsi di addebitare agli utenti il pagamento in un'unica soluzione delle rate residue”.

L'addebito contestato, oggetto dell'odierna controversia, imputato a titolo del servizio di *Business Assist*, fa riferimento ad un *“pagamento in un'unica soluzione delle rate residue”* relativo ad un servizio inerente *“l'assistenza tecnica”* offerta *“congiuntamente al servizio principale”*. Dalla fatturazione in atti emerge, infatti, l'*“Addebito [delle] rate residue per Attivazione Business Assist”* pari ad euro 298,90.

L'addebito di tale somma, ad avviso dell'operatore Fastweb, è giustificato in ragione del recesso anticipato rispetto ai 48 mesi di rateizzazione.

Con riguardo alla somma imputata l'operatore ne deduce la congruità sulla base della documentazione contrattuale allegata datata 10 giugno 2021. Sul punto va precisato che il contratto sottoscritto non include alcuna indicazione circa il *quantum* della somma da pagare in caso di recesso.

Al riguardo deve evidenziarsi che l'operatore non fornisce prova dell'assolvimento degli oneri informativi nei confronti del cliente, così come previsti dalla medesima Delibera Agcom n. 487/18/CONS, capoverso VIII, n. 34, secondo la quale *“[l]e spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore devono essere rese note al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto”*, specificando espressamente che *“[t]ra queste rientrano: (...) le spese relative al pagamento in una o più soluzioni delle rate relative alla compravendita di beni e servizi offerti congiuntamente al servizio principale”*.

La previsione al successivo punto n. 36 evidenzia, altresì, che *“[i]n fase di sottoscrizione del contratto gli operatori devono rendere note, verbalmente e attraverso idonea informativa – chiara e sintetica – da allegare al contratto, tutte le spese che l'utente dovrà sostenere in corrispondenza di ogni mese in cui il recesso potrebbe essere esercitato”*.

Con riguardo all'informativa sopra riportata, deve rilevarsi che l'operatore non ha allegato la comunicazione indirizzata al cliente *“[i]n fase di sottoscrizione del contratto”*.

Pertanto, l'operatore non ha dimostrato di aver reso noto, in modo chiaro e trasparente, quali costi l'utente avrebbe dovuto sostenere in caso di recesso anticipato da un contratto che prevedeva vincoli di durata. Si richiama che, alla luce della previsione sopracitata di cui alla Delibera Agcom n. 487/18/CONS per cui *“gli operatori devono rendere note, verbalmente e attraverso idonea informativa – chiara e sintetica – da allegare al contratto, tutte le spese che l'utente dovrà sostenere in corrispondenza di ogni mese in cui il recesso potrebbe essere esercitato”*. Si precisa che tale informativa non può essere demandata tramite generico riferimento alla consultazione del sito web.

Ne deriva, per quanto sopra esposto, che l'istante, in relazione al codice cliente n. 1272xxxx, in parziale accoglimento della domanda *sub i)*, ha diritto alla regolarizzazione della propria posizione amministrativa mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento) della somma pari a euro 298,90 (duecento novantotto/90) nella fattura n. M02714xxxx del 1° settembre 2022, a titolo di *“Addebito rate residue per Attivazione Business Assist”*. Dovrà inoltre essere ritirata a cura e spese del gestore la pratica di recupero del credito eventualmente aperta.

Viceversa, la richiesta *sub ii)* non può trovare accoglimento in quanto, stante il reclamo inviato per PEC il 30 settembre 2022, si osserva che l'udienza di conciliazione, durante la quale deve ritenersi trattata la materia oggetto di reclamo, si è tenuta in data 7 novembre 2022, dunque nel termine di quarantacinque giorni che l'operatore Fastweb si riserva per dare riscontro ai reclami. (Cfr. Determina Direttoriale 16/22/DTC/CW).

DETERMINA

Fastweb SpA, in parziale accoglimento dell'istanza del 09/11/2022, è tenuta, a regolarizzare, per le motivazioni di cui in narrativa, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, in relazione al codice cliente n. 1272xxxx, la posizione contabile amministrativa dell'istante mediante lo storno (o il rimborso, in caso di avvenuto pagamento, con le modalità indicate in istanza, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza) della somma pari a euro 298,90 (duecento novantotto/90), nella fattura n. M02714xxxx del 1° settembre 2022, a titolo di “*Addebito rate residue per Attivazione Business Assist*”. L'operatore è tenuto inoltre a ritirare a propria cura e spese la pratica di recupero del credito eventualmente aperta per tale insoluto.

Il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, come richiamato dall'articolo 20, comma 3, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il dirigente

Cinzia Guerrini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell'Amministrazione Digitale” (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)